



Comune di PIARIO

Via Mons. Speranza, 25 24020 PIARIO Provincia di Bergamo
Tel: 034621422 – Fax: 034623854 – C.F. 00640710166
email: info@comune.piario.bg.it – pec: comune.piario.bg@halleycert.it

Regolamento in materia di servizi sociali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2016

Sommario

<u>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI</u>	<u>3</u>
Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Informazione	3
Articolo 3- Definizioni.....	3
Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità ...	3
Articolo 5- Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale.	4
<u>TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI</u>	<u>4</u>
Articolo 6 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa	4
Articolo 7 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi	5
Articolo 8 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive.....	5
Articolo 9 Accertamento di "abbandono" e di "estraneità"	6
<u>TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI</u>	<u>7</u>
Articolo 10 - Riservatezza e trattamento dei dati personali.....	7
Articolo 11 - Abrogazioni	8
Articolo 12 – Regolamentazione di servizi	8
Articolo 13- Entrata in vigore	8
<u>ALLEGATO A. SERVIZI EROGATI</u>	<u>9</u>
CAPO I - Interventi di servizio sociale	9
1. Segretariato sociale professionale	9
2. Presa in carico del servizio sociale.....	9
CAPO II - Interventi per la domiciliarità	10
3. Servizio di assistenza domiciliare	11
4. Pasti a domicilio	11
5. Servizio di trasporto sociale	12
CAPO III - Interventi economici ad integrazione del reddito.....	13
6. Interventi di sostegno economico	13
CAPO IV - Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi	15
7. Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali	16
8. Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone anziane e disabili ...	18

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.
2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:
 - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
 - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
 - c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.
3. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.
4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

Articolo 2 – Informazione

1. Attraverso il servizio di segretariato sociale, il Comune garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo.

Articolo 3- Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza¹, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:²

¹ Con il termine "utenza" si intende, in relazione alla richiesta presentata e/o alla prestazione effettivamente erogata, il richiedente ovvero il beneficiario.

² Secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

- a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario,³ gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Articolo 5- Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

5. Con provvedimento finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

6. Ogni Comune concorrerà al pagamento dei benefici economici ad integrazione delle rette nei limiti dell'importo programmato e garantito dagli stanziamenti di bilancio e degli obblighi di legge.

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 6 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

³ Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni⁴ sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.⁵
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
 - a) dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;⁶
 - b) dalla normativa regionale in materia;
 - c) dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
4. È altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

Articolo 7 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, si utilizza, salvo diversa disposizione, approvata annualmente dalla Giunta Comunale, la suddivisione a fasce, incrementale progressivamente al crescere del reddito.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, nel rispetto della normativa, la Giunta provvede ad aggiornare le quote di compartecipazione.
3. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del d.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con apposito provvedimento, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
4. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.
5. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso.

Articolo 8 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.
2. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.

⁴ Per le definizioni di dette prestazioni, si rinvia a quanto previsto all'art. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013.

⁵ V. la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

⁶ All'art. 2 comma 1 del d.P.C.M. n. 159/2013, infatti, è previsto che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni".

3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante⁷ decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.⁸

4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

Articolo 9 Accertamento di “abbandono” e di “estraneità”

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di abbandono previste dall'art. 3 comma 3 lettera e (nucleo familiare), le persone interessate possono produrre istanza formale al Comune allegando una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio e corredata da uno dei seguenti documenti:

- Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”: Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbandone una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

- Copia di denuncia alla Questura ovvero alla Stazione Carabinieri di avvenuto abbandono e/o scomparsa del/della coniuge;

- Copia di segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, lettera c) del D.P.R. 2243/1989.

A seguito di istruttoria e previa relazione dell'Assistente sociale, il Comune certifica:

a) il sussistere delle condizioni di abbandono, ovvero

b) dichiarare il non sussistere delle condizioni di abbandono ovvero

c) esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di abbandono.

2. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a

⁷ V. l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rubricato “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

⁸ V. l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

favore di minorenni), il figlio/a che intenda far valere la situazione di "estraneità", dovrà presentare idonea istanza al Comune diretta ad accertare lo stato di "estraneità" nei confronti del/dei genitori. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, (da allegare obbligatoriamente), corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale;
- Copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del/dei figlio/i;
- Copia provvedimento di condanna del genitore per comportamenti aggressivi Ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del figlio;
- Altra documentazione probatoria.

Il Comune, a seguito di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune a:

- a) dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- b) dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- c) esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

3. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria deve concludersi entro 60 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune di una delle tre ipotesi sopra indicate.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti, anche in forma digitale, presso l'ufficio servizi sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.⁹

⁹ Nel rispetto delle norme contenute negli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 11 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 12 – Regolamentazione di servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimenti ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 13- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.

Allegato A. Servizi erogati

CAPO I - Interventi di servizio sociale

1. Segretariato sociale professionale

1. Il servizio sociale comunale, mediante assistenti sociali, garantisce lo sportello di segretariato sociale professionale, con accesso in giorni e orari prestabiliti.
2. L'attività del segretariato sociale è finalizzata a:
 - a) Garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
 - b) Orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c) Assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
 - d) Segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del Comune e dell'A.S.L. (altri servizi sociali territoriali: consultori, S.E.R.T., C.P.S., ecc.), affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.
3. Quando il bisogno dell'utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione tra utente e servizio sociale comunale.
4. Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita la presa in carico sociale con individuazione dell'assistente sociale di riferimento.

2. Presa in carico del servizio sociale

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale.
2. L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.
3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione nonché la sua unicità quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari con multi-problematicità.
4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del servizio sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono a capo dell'assistente sociale responsabile del caso.

2.1 - Valutazione dello stato di bisogno

1. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale referente del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;

- b) incapacità di provvedere a se stessi;
- c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

2. I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:

- a) La disponibilità personale di risorse di rete;
- b) Le condizioni di salute;
- c) La situazione abitativa;
- d) La capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- e) La capacità di assumere decisioni;
- f) La capacità economica del diretto interessato;
- g) La disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia.

2.2 - Progetto personalizzato di intervento

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il servizio sociale, in accordo e in collaborazione con l'utenza e/o il rappresentante legale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.

2. Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.¹⁰

2. Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere sottoscritto dall'utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

3. L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

2.3 - Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:

- a) Raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
- b) Interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
- c) Trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).

CAPO II - Interventi per la domiciliarità

¹⁰ V. la legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

3. Servizio di assistenza domiciliare

3.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato "S.A.D.", è costituito da interventi socio-assistenziali, e laddove necessario anche educativi, erogati a domicilio e nell'ambiente di vita a persone e famiglie fragili in stato di bisogno per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

3.2 - Finalità

1. Il S.A.D. è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- a) L'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) La vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) Il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) L'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

3.3 - Destinatari

1. I destinatari del S.A.D. sono persone o nuclei familiari residenti nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone e/o famiglie in condizioni di fragilità e/o non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate, che non hanno una rete di aiuti significativa e che necessitano di prestazioni per rispondere ai bisogni primari (igiene, alimentazione, mobilità).

3.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:

- a) Aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
- b) Sostegno della rete familiare dell'utente;
- c) Attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) Monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

3.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

4. Pasti a domicilio

4.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

4.2 - Finalità

1. Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

4.3 - Destinatari

1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

4.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.

2. Il menù è uguale per tutti gli utenti. Viene garantita, compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, specifica attenzione a particolari attenzioni dietetiche solo se documentate da apposita certificazione medica.

4.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di pasti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

5. Servizio di trasporto sociale

5.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione e socializzazione.¹¹

5.2 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio:

- a) Persone disabili;
- b) Pazienti oncologici e/o emodializzati;
- c) Persone anziane o disabili non autosufficienti;
- d) Situazioni segnalate dal servizio sociale.

2. Accedono prioritariamente al servizio le persone prive di rete familiare di supporto.

¹¹ Ai sensi dell'articolo 26 comma 2 della legge n. 104 del 05 febbraio 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

5.3- Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.
2. Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente e l'accompagnamento all'interno della struttura di destinazione.
3. Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

5.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.

CAPO III - Interventi economici ad integrazione del reddito

6. Interventi di sostegno economico

6.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro e/o beni materiali si intende un'erogazione di denaro e/o beni materiali, oppure un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria,¹² rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.
2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.
3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.

6.2 - Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

6.3 - Destinatari

1. Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune, residenti stabilmente sul territorio, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.
2. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale, la prestazione può essere erogata a persona o ente diversi che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario.

6.4 - Tipologia degli interventi

1. Sono previste tre tipologie di interventi di sostegno economico, diversamente attivabili in funzione dell'utenza:

¹² V. articolo 1, comma 1, del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

- a) Contributi di minimo vitale;
- b) Contributi ordinari;
- c) Contributi straordinari.

6.4.1 - Contributi di minimo vitale

1. Per contributo di minimo vitale si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'integrazione del reddito delle persone che presentano una capacità economica inferiore alla soglia di minimo vitale.¹³
2. Il valore economico della soglia di minimo vitale, espresso in termini di valore ISEE massimo per accedere al contributo di minimo vitale, è determinato annualmente dalla Giunta comunale.
3. Accedono al contributo di minimo vitale le persone ultrasessantacinquenni o certificate inabili al lavoro, il cui nucleo familiare presenti una capacità economica inferiore alla predetta soglia di minimo vitale.
4. L'entità del contributo di minimo vitale, suddiviso in rate mensili, sarà pari alla differenza tra il limite stabilito e il valore ISEE del nucleo familiare. Il contributo annuo dovrà quindi essere moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza relativo al numero di componenti del nucleo familiare richiedente.
5. Il contributo viene erogato sulla base del progetto individuale, e, laddove vi siano dubbi sull'utilizzo dello stesso, può essere quietanzato al altri soggetti diversi dal destinatario.

6.4.2 - Contributi ordinari

1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, accedente a progetti personalizzati a favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Detto progetto è condiviso con l'utenza e da questa debitamente sottoscritto. L'accesso al beneficio in parola è subordinato alla presenza di una capacità economica del nucleo familiare inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.
2. Il valore economico della soglia di accesso ai contributi ordinari, espresso in termini di valore ISEE massimo per accedere al contributo ordinario, è determinato annualmente dalla Giunta comunale.
3. Il contributo ordinario è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia. Pertanto, il contributo economico ordinario ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile eccezionalmente per ulteriori sei mesi. Costituiscono condizioni per la proroga:
 - a) L'adesione fattiva al progetto personalizzato;
 - b) La messa in atto da parte del richiedenti di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno.
4. La richiesta di contributo economico è sottoposta al vaglio del servizio sociale che procede attribuendo un indice di fragilità sociale, predeterminato in via generale, attraverso apposita scheda di valutazione, adottata con motivato atto dirigenziale. Non saranno ammesse all'erogazione le domande che non raggiungeranno un punteggio minimo di fragilità sociale, individuato contestualmente alla fissazione delle predette soglie di accesso.

¹³ Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non dispone di risorse economiche per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. Di norma si prende come riferimento l'Assegno Sociale INPS.

5. L'entità del contributo ordinario sarà definito nel progetto dal servizio sociale.
6. Costituiscono motivi di diniego del contributo ordinario:
 - a) superamento della soglia ISEE di accesso ai contributi ordinari;
 - b) mancato raggiungimento del punteggio minimo dell'indicatore di fragilità sociale rilevato attraverso la scheda di cui al comma 4;
 - c) fruizione di un altro contributo economico ordinario, ricevuto nell'anno in corso, salvo i casi eccezionali di proroga previsti al comma 3;
 - d) superamento della soglia massima di contributo erogabile così come determinata dal comma 5;
 - e) richiesta di contributo economico finalizzata alla copertura di spese non essenziali.
7. La concessione è vincolata alla elaborazione e sottoscrizione di un condiviso progetto di assistenza personalizzato, finalizzato al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, cui la persona interessata aderisca attivamente, fra cui viene inserito di norma, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.
8. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 7 comporta la decadenza e l'interruzione del contributo, nonché, qualora ne ricorra l'opportunità, la restituzione del contributo già percepito.
9. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

6.4.3 - Contributi straordinari

1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione, anche in deroga alla soglia di accesso ai contributi ordinari.
2. Si connotano come situazioni straordinarie od eccezionali di cui al comma 1 del presente articolo le seguenti fattispecie:
 - a) decesso o malattia invalidante improvvisi di un significativo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
 - b) situazione di emergenza abitativa di nuclei familiari con membri fragili (anziani, disabili e minori);
 - c) situazione di patologia a carico di un componente del nucleo che comporti la fruizione indifferibile di servizi socio-assistenziali o sanitari;
 - d) necessità di ripristino di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura; il nucleo si impegnerà alla rateizzazione del debito residuo.
3. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

CAPO IV - Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi

7. Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali

7.1 - Premessa

Nelle more dell'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e del conseguente adeguamento della legislazione regionale al nuovo contesto normativo nazionale l'accesso alle unità d'offerta socio sanitarie continua ad essere assicurato in relazione alla valutazione del bisogno.

7.2 - Ambito di applicazione

Il regolamento viene redatto con lo scopo di assicurare l'idoneo intervento di assistenza e tutela a favore di cittadini disabili o anziani residenti nei Comuni dell'Ambito.

A tal fine definisce le modalità ed i criteri per la determinazione e l'erogazione di interventi di sostegno economico (di seguito "**contributo**") a carico dei Comuni ad integrazione della contribuzione prevista dalla struttura di ricovero, per la parte non a carico del fondo sanitario regionale (di seguito "**retta**") previste per il ricovero presso strutture residenziali a ciclo continuativo.

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere sociosanitario¹⁴ erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, liquidato direttamente all'ente gestore.

Al fine di determinare la misura dell'intervento economico il regolamento provvede:

- a) alla definizione dei requisiti d'accesso e delle modalità di presentazione della domanda;
- b) alla determinazione dei criteri di partecipazione economica del beneficiario.

7.3 - Finalità

Il presente regolamento tende al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) garantire alla persona disabile o anziana e in stato di gravissima marginalità e/o non autosufficienza, e che non possono essere assistite a domicilio, il corretto percorso assistenziale e di accoglienza di cui necessita;
- b) assicurare il sostegno economico alle persone disabili o anziane che si trovano in difficoltà e che necessitano di una soluzione residenziale protetta;
- c) determinare l'entità dell'intervento di sostegno economico a carico del Comune di residenza del soggetto beneficiario;
- d) uniformare i criteri di accesso e di compartecipazione ai costi dei servizi e degli interventi resi nei confronti delle persone disabili sull'intero territorio dell'Ambito Valle Seriana Superiore e Val di Scalve.

7.4 - Destinatari

Sono destinatari degli interventi di cui al presente regolamento le persone disabili o anziane che necessitano di essere accolte in una struttura residenziale a ciclo continuativo, in quanto

- a) prive di un adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio
- b) versano in condizione di grave emarginazione e prive di alloggio
- c) non sono in grado di sostenere interamente la retta prevista dalla struttura di ricovero.

La scelta della struttura di ricovero non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi parenti ma deve essere concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo. La soddisfazione di entrambe le necessità può avvenire, in caso di contrasto tra le parti, con

¹⁴ Quali Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani (RSA), Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità (RSD), Comunità alloggio sociosanitaria per persone con disabilità (CSS), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".

un esame specialistico svolto da struttura pubblica alla quale venga sottoposta anche la valutazione in merito all'idoneità della struttura rispetto ai bisogni rilevati.

7.5 – Requisiti di accesso e modalità di presentazione della domanda

Condizioni per accedere ai contributi economici ad integrazione della retta per i servizi residenziali a ciclo continuativo sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall'autorità giudiziaria.

Costituiscono requisiti d'accesso all'intervento di natura economica ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate:

1. disabilità intellettiva, fisico-motoria e/o sensoriale, per le quali sia stato riconosciuto lo stato di handicap in base ai commi 1 e 3, art. 3, L.104/92;
2. persone in stato di gravissima marginalità che non possono essere assistite a domicilio;
3. nel caso di persone anziane un'età minima di 65 anni
4. un ISEE inferiore alla soglia definita annualmente e pari alla media del costo annuale delle rette stabilite dagli enti gestori delle strutture residenziali a carattere socio sanitario della Provincia di Bergamo

Sono esclusi dall'intervento economico del Comune, ad integrazione della retta, i beneficiari di ricoveri temporanei/sollievo.

7.6 - Criteri per la compartecipazione dell'utente alla spesa

Secondo i principi espressi dalla D.G.R. 06/03/2015, N. X / 3230, prima dell'accesso al contributo, si procede all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata.

Sarà cura del servizio sociale predisporre un progetto personalizzato (PAI), che in caso di concessione dell'agevolazione, può prevedere il versamento diretto delle pensioni, rendite, indennità comunque denominate e godute per il concorso al pagamento parziale della retta, mantenendo comunque a favore dell'anziano e del disabile una quota per spese personali.

Il contributo a carico del Comune per l'integrazione retta sarà pari alla differenza tra la retta stabilita dall'Ente gestore della struttura presso la quale è ospitata la persona e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dall'utente come determinata nel progetto personalizzato.

Il diretto interessato o chi agisce per esso, sottoscrive per accettazione il PAI e la ripartizione degli oneri relativi.

Resta inteso che il Comune, sempre nell'ambito del progetto personalizzato di cui sopra ovvero a margine, potrà procedere ad accordi con la persona ricoverata, finalizzati all'alienazione o utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta.

In caso di ISEE elevati, anche superiori alla quota di accesso, qualora si dovesse concretizzare comunque un obbligo di intervento da parte del Comune ad integrare la retta e l'utenza non consenta alla stipulazione dei suddetti accordi o non sottoscriva il progetto personalizzato, la contribuzione che verrà posta a carico del Comune, per la parte che doveva essere legittimamente a carico dell'utenza, è intesa come anticipazione di quanto dovuto dall'utenza, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria.

7.7 – Revisione dell'intervento economico e presentazione delle attestazioni

L'intervento economico a carico del Comune è soggetto a revisione sulla base della presentazione di un'attestazione ISEE in corso di validità.

Il cittadino è tenuto a presentare nuova attestazione ISEE, anche se ancora in corso di validità l'attestazione ISEE precedente, qualora intervengano sostanziali mutamenti delle condizioni economiche, come, e senza pretesa di esaustività, il riconoscimento di indennità derivati dal subentro o aggravamento della condizioni di non autosufficienza.

Sulla base della nuova attestazione si procederà a rideterminare la quota di intervento economico a carico del Comune tenendo conto degli eventuali arretrati.

La nuova contribuzione spettante avrà decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa o dall'effettiva disponibilità dei nuovi cespiti.

7.8 - Tempi e conclusione del procedimento

Il procedimento di concessione dell'intervento economico si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, interrompe il decorso del termine.

Nel provvedimento di interruzione del termine il Responsabile del Servizio Comunale assegna un termine decorso inutilmente il quale, assume il provvedimento conseguente.

A conclusione del procedimento, adotta il provvedimento di concessione o di diniego e ne dà comunicazione al richiedente, al Comune ed all'ente che ospiterà lo stesso.

In caso di domande che presentano particolare complessità o della necessità di reperire informazioni integrative, il termine di conclusione del procedimento può essere prorogato di ulteriori 30 giorni, previa comunicazione al richiedente.

7.9 - Pagamenti

Di norma il soggetto beneficiario provvede al pagamento diretto al soggetto erogatore del servizio della quota a proprio carico ed il Comune dispone il pagamento diretto al soggetto erogatore del servizio della quota di propria competenza.

8. Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone anziane e disabili

8.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociale¹⁵ o sociosanitario¹⁶ per anziani e disabili, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

8.2 - Finalità

1. Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;

¹⁵ Quali Centri socio educativi (CSE), ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

¹⁶ Quali Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.), Centri Diurni per Disabili (C.D.D.), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".

- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

8.3 - Destinatari

1. Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socio-educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.
2. Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

8.4 - Compartecipazione al costo del servizio

Secondo i principi espressi dalla D.G.R. 06/03/2015, N. X / 3230, prima dell'accesso al contributo, si procede all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata.

Sarà cura del servizio sociale predisporre un progetto personalizzato (PAI), che in caso di concessione dell'agevolazione, può prevedere il versamento diretto delle pensioni, rendite, indennità comunque denominate e godute per il concorso al pagamento parziale della retta, mantenendo comunque a favore dell'anziano e del disabile una quota per spese personali.

Il contributo a carico del Comune per l'integrazione retta sarà pari alla differenza tra la retta stabilita dall'Ente gestore della struttura presso la quale è ospitata la persona e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dall'utente come determinata nel progetto personalizzato.

Il diretto interessato o chi agisce per esso, sottoscrive per accettazione il PAI e la ripartizione degli oneri relativi.

Resta inteso che il Comune, sempre nell'ambito del progetto personalizzato di cui sopra ovvero a margine, potrà procedere ad accordi con la persona ricoverata, finalizzati all'alienazione o utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta.

In caso di ISEE elevati, anche superiori alla quota di accesso, qualora si dovesse concretizzare comunque un obbligo di intervento da parte del Comune ad integrare la retta e l'utenza non consenta alla stipulazione dei suddetti accordi o non sottoscriva il progetto personalizzato, la contribuzione che verrà posta a carico del Comune, per la parte che doveva essere legittimamente a carico dell'utenza, è intesa come anticipazione di quanto dovuto dall'utenza, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria.

Ogni Comune concorrerà al pagamento dei benefici economici ad integrazione delle rette nei limiti dell'importo programmato e garantito dagli stanziamenti di bilancio e degli obblighi di legge.